

locale. Tale sistema era basato sulla detrazione annua del 5% dei contributi erariali spettanti a Comuni e Province e sulla loro successiva redistribuzione, utilizzando i contributi annualmente detratti, con la citata metodologia dei parametri obiettivi. Ha trovato tuttavia applicazione per i soli anni 1994 e 1995 in quanto successivamente sospeso in attesa dell'adozione di un nuovo sistema di riequilibrio. Il riparto dei trasferimenti con tale metodologia non ha tuttavia investito la generalità degli Enti, ma esclusivamente quelli nei confronti dei quali è stata operata la suddetta detrazione del 5%. Infatti, dallo stesso sono stati esclusi gli Enti beneficiari del contributo minimo garantito⁽¹³⁾, i quali, avendo il gettito dell'ICI al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi, hanno avuto l'attivazione della predetta garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.

Negli anni successivi, la limitata consistenza delle risorse assegnate agli Enti Locali, dovuta ad esigenze di bilancio connesse agli impegni assunti nei confronti dell'Unione Europea, ha fatto sì che venisse favorita l'introduzione di sistemi perequativi non più basati su contributi aggiuntivi, ma da attuarsi con le risorse già in dotazione agli Enti Locali.

L'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, ha, quindi, successivamente aggiornato il precedente sistema introducendo, dall'anno 1996, un sistema di riequilibrio "a fabbisogni standardizzati" dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati spettanti a Province e Comuni, da attuarsi in dodici anni, al fine di creare un modello di perequazione che potesse meglio consentire il riallineamento degli enti in sottodotazione di risorse.

Per gli Enti per i quali veniva evidenziata una posizione di sovradotazione di risorse l'adozione di tale sistema prevedeva la riduzione dei trasferimenti erariali, nella misura di un dodicesimo delle differenze in eccesso, con conseguente redistribuzione proporzionale, a decorrere dall'anno 1996, in favore degli Enti in posizione di sottodotazione. In conseguenza dei "tagli" delle risorse da effettuare nei confronti degli Enti in posizione di sovradotazione delle risorse, i sistemi di perequazione dovevano necessariamente essere effettuati in tempi medio-lunghi, al fine di non arrecare squilibri finanziari e difficoltà di funzionamento degli stessi e di consentire loro, conseguentemente, di prevedere un'ideale politica per l'acquisizione delle dotazioni finanziarie e modulazione delle spese.

Tale sistema, che doveva trovare applicazione dall'anno 1996, venne ritenuto eccessivamente gravoso per gli enti "sovradotati" i quali avrebbero dovuto sopportare sistematici tagli delle risorse loro trasferite e quindi sospeso in attesa del riordino del sistema di finanza locale, previsto inizialmente dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui entrata in vigore venne più volte prorogata ed infine sospesa dall'articolo 27 della legge n. 448 del 2001, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 3. In applicazione del richiamato articolo 9 viene privilegiata la distribuzione delle eventuali risorse aggiuntive a favore degli Enti sottodotati, ossia di quelli le cui risorse risultino al di sotto della media pro capite della fascia demografica di appartenenza, in proporzione allo scarto rispetto alla media stessa.

⁽¹³⁾ Trattasi di una clausola di salvaguardia a favore degli Enti ai quali deve essere comunque assicurato un minimo di contributi erariali per il finanziamento dei servizi indispensabili per le funzioni statali delegate o attribuite.

Tale modalità di riparto ha trovato conferma dall'anno 1998 fino all'anno 2004. Per il 2005, il 2006, il 2007 ed il 2008 il legislatore ha quindi disposto che parte delle risorse aggiuntive riconosciute per detti anni, pari a complessivi 340 milioni di euro⁽¹⁴⁾ derivanti dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguenti alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, venissero distribuite:

- per 90 milioni di euro attraverso il rifinanziamento dei contributi già attribuiti a favore dei Comuni in posizione di sottodotazione delle risorse per gli anni 2005, 2006 e 2007;

- per ulteriori 80 milioni di euro a favore della stessa tipologia di Enti (destinando complessivamente ai soggetti così individuati risorse per 170 milioni di euro).

Le residue risorse, ammontanti a 170 milioni di euro sono state quindi ripartite, per detti anni, con le modalità indicate nelle precedenti edizioni della Relazione generale.

L'eccezionale importanza assunta dall'adozione di idonei sistemi di riequilibrio viene ulteriormente ribadita anche nel testo della legge n. 42 del 2009, sulla base dei criteri dalla stessa individuati. Proprio a tal fine è stato costituito, in seno alla Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale, un apposito gruppo di lavoro.

I principali fondi delle contribuzioni erariali

L'articolazione dei trasferimenti è tuttora disciplinata, fundamentalmente, dal sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. ed imperniato sulla presenza di cinque fondi, tre dei quali per i trasferimenti di natura corrente ("fondo ordinario", "fondo consolidato" e "fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale") e due per i trasferimenti in conto capitale ("fondo nazionale ordinario per gli investimenti" e "fondo nazionale speciale per gli investimenti").

La dotazione di base del contributo ordinario è costituita dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica riconosciuti agli Enti Locali per l'anno 1993. Per i Comuni la quota di fondo ordinario venne ridotta di un importo pari al gettito, dovuto per l'anno 1993, dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), calcolato sulla base dell'aliquota al 4 per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'INVIM, acquisito dallo Stato, individuato nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992. Funzione principale del fondo ordinario è quella di contribuire al finanziamento della spesa corrente per i servizi indispensabili. Il contributo consolidato comprende invece una congerie di erogazioni specifiche previste da leggi speciali.

Il terzo fondo intende assegnare contributi agli Enti dotati di basi imponibili inferiori rispetto ai valori medi nazionali. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti ha natura di contributo in conto capitale da utilizzare esclusivamente per la realizzazione di opere di premimente interesse sociale ed economico ed è quantificato nella legge finanziaria. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, alimentato con i proventi della casa da gioco del Comune di Campione d'Italia, è destinato al finanziamento di opere pubbliche nei territori degli Enti Locali i cui organi siano sciolti per attività mafiosa o di quelli in gravi condizioni di degrado.

⁽¹⁴⁾ Inizialmente disposto, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Infine, il fondo per lo sviluppo degli investimenti (per Comuni, Province e Comunità montane) è mantenuto tra le voci delle contribuzioni erariali ed è destinato al finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa. La sua consistenza va riducendosi a seguito della progressiva estinzione dell'indebitamento precedente.

Vanno anche ricordate altre tipologie di trasferimenti come quelli conseguenti alla risorse per le funzioni trasferite agli enti locali sulla base del decreto legislativo n. 112 del 1998 e altri provvedimenti collegati (cosiddetto federalismo amministrativo) nel settore dell'ambiente, della viabilità, dell'istruzione scolastica, della protezione civile, della polizia amministrativa ecc.

Tali finanziamenti sono distinti in contributi di parte corrente e di parte capitale a seconda della natura degli interventi che vanno a finanziare.

Nel corso degli ultimi dieci anni, in dipendenza di varie norme di legge, il sistema di erogazioni statali si è diversificato anche con una altre serie di trasferimenti compensativi di minori entrate, come anche di detrazioni e riduzioni. Molte di queste poste aggiuntive e rettificative dei trasferimenti sono andate a costituire valori di rettifica al contributo ordinario base, ossia alla quota di contributo ordinario spettante ad ogni singola ente, mentre altre hanno trovato collocazione in spettanza⁽¹⁵⁾ nella voce "Altri contributi generali" e nelle altre voci afferenti i restanti fondi attraverso i quali vengono erogati i trasferimenti erariali agli enti locali.

In particolare, sotto la voce "Altri contributi generali" hanno trovato collocazione anche i trasferimenti compensativi per la minore imposta ICI da abitazione principale dei Comuni, a seguito dell'esclusione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 93 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008.

L'assegnazione dei trasferimenti

In ordine alle modalità di assegnazione dei trasferimenti, hanno trovato conferma, per l'anno 2009, le modalità di erogazione dei contributi e di altre assegnazioni per gli Enti Locali individuate con il decreto del Ministro dell'Interno del 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

Tale decreto ha regolato l'erogazione per il 2002, da parte del Ministero dell'Interno a favore degli Enti Locali per i quali non sia prevista una differente disciplina, dei trasferimenti erariali derivanti dal decreto legislativo n. 504 del 1992 e di ulteriori trasferimenti o assegnazioni previsti da altre disposizioni normative. Tali modalità restano confermate dal 2003 in poi.

In particolare, con il predetto decreto viene disposto quanto segue:

– modalità di erogazione di trasferimenti correnti e di contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo:

i contributi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi, rispettivamente, al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo, sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre;

⁽¹⁵⁾ Termine con il quale si definisce l'insieme dei trasferimenti statali assegnati a ciascun comune nell'anno di riferimento, distinti per tipologia e natura. Il Ministero dell'Interno – Direzione centrale della finanza locale – provvede a divulgare tali informazioni e dati sulle pagine del proprio sito internet.

- modalità di erogazione di trasferimenti a sostegno degli investimenti:
i contributi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, sono erogati in due rate, rispettivamente per il 60% entro il mese di maggio e per il saldo entro il mese di ottobre;
- modalità di erogazione di trasferimenti in conto capitale:
i contributi di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questi assimilati sono erogati in unica rata entro il mese di giugno;
- modalità di erogazione di altri trasferimenti:
i contributi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, relativi al finanziamento dell'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno. I contributi previsti da altre disposizioni normative sono erogati dal Ministero dell'Interno, se non diversamente disciplinato, in unica rata entro il mese di giugno o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili;
- modalità di erogazione della quota di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF:
a decorrere dall'anno 2002 le somme da attribuire ai Comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF, di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono erogate in due rate, rispettivamente entro i mesi di marzo e luglio.

Per quanto riguarda - in generale - *il sistema delle erogazioni a favore degli Enti Locali* nel corso dell'anno 2009, non si è applicato, così come per l'anno 2008, il sistema di monitoraggio dei flussi di cassa per tutte le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ossia il sistema in base al quale i menzionati enti potevano ricevere erogazioni di cassa per trasferimenti erariali solo quando le rispettive giacenze presso le Sezioni di tesoreria unica scendevano al di sotto di un determinato ammontare. In altri termini dal 2008 tutti gli enti locali, indipendentemente da dimensione e popolazione, ricevono le erogazioni secondo quanto indicato in precedenza.

Per completezza di informazione va ricordato che il sistema del monitoraggio fu previsto dall'articolo 47, comma 1 della legge n. 449 del 1997⁽¹⁶⁾ ed è stato successivamente prorogato fino a tutto l'anno 2007.

Trasferimenti erariali agli Enti Locali

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, i

⁽¹⁶⁾ Si riporta uno stralcio del citato comma 1. "1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20% dell'entità dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti." La disposizione era stata poi riferita a tutte le province ed ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sulla base della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2009 agli Enti Locali sono stati determinati, sulla base del consolidamento di alcuni dei fondi precedentemente stanziati - in base alle disposizioni recate, dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - e delle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

Nel dettaglio, la metodologia adottata è la seguente.

Per le Province:

a) applicazione di quota parte della riduzione complessiva di 50 milioni di euro del fondo ordinario di cui all'articolo 61, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008⁽¹⁷⁾;

b) consolidamento della quota parte di riduzione complessiva di 313 milioni di euro del fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l'anno 2008)⁽¹⁸⁾. Tale riduzione non ha trovato applicazione nei confronti delle province delle Regioni a statuto speciale in virtù del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

c) variazione dell'importo complessivo attribuito a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, determinato ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 3, del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito dalla legge n. 189 del 4 dicembre 2008⁽¹⁹⁾, che proroga le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La compartecipazione, pari all'1%, è calcolata sul gettito netto riferito all'anno d'imposta 2006 ed è compensata con la riduzione di pari importo dei trasferimenti erariali spettanti, con portata neutra per i bilanci degli Enti Locali;

d) aggiornamento delle quote spettanti a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, in relazione allo scadere del periodo di ammortamento di singoli mutui.

Le disposizioni in tema di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate per l'anno 2009. Il riferimento è all'istituzione, per le Province, della compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1% del riscosso in conto competenza.

⁽¹⁷⁾ L'articolo 61, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, recita:

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

⁽¹⁸⁾ L'articolo 2, comma 31, della legge n. 244 del 2007, recita: 2. 31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

⁽¹⁹⁾ L'articolo 2 quater, comma 3, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008, recita:

3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate per l'anno 2009.

Per i Comuni:

a) applicazione di quota parte della riduzione complessiva di 200 milioni di euro del fondo ordinario, come previsto dall'articolo 61, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008⁽²⁰⁾;

b) riduzione proporzionale del fondo ordinario di 819,42 milioni di euro correlati ai presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle disposizioni introdotte dall'articolo 2, commi da 33 a 46 (la c.d. ICI rurale ed altre fattispecie assimilate), del decreto legge n. 262 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 (come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127)⁽²¹⁾.

⁽²⁰⁾ L'articolo 61, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, recita: 11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

⁽²¹⁾ L'articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2006, recita: 33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione culturale da rendere al catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni culturali. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA. 34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni culturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti; entro il 30 novembre 2007 i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali,

c) consolidamento della quota parte di riduzione complessiva di 313 milioni di euro del fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 244 del 2007⁽²²⁾. Tale riduzione

nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile è asservito» sono inserite le seguenti: «l'impresa che tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580». 38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 31 ottobre 2008 fermo restando che gli effetti fiscali decorrano dal 1° gennaio 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36. 39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. 41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41. 43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007. 44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi. 45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.

46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

⁽²²⁾ L'articolo 2, comma 31, della legge n. 244 del 2007, recita. 2. 31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con

non si applica ai comuni delle Regioni a statuto speciale in base al decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

d) assegnazione in base a nuovi dati anagrafici forniti dall'ISTAT (aggiornati al 31 dicembre 2007) degli incrementi dei contributi ordinari di cui all'articolo 1, comma 703, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296⁽²³⁾, previsti a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti con alta incidenza di bambini in età prescolare ed anziani; si evidenzia, al riguardo, che l'articolo 2, comma 40, della legge n. 203 del 22 dicembre 2008 ha variato l'entità dei due fondi ed ha previsto al 4,5% (in luogo del precedente 5%) la percentuale minima di incidenza dei bambini sul totale della popolazione al fine della individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi;

e) incremento del contributo ordinario in relazione agli eventuali maggiori trasferimenti spettanti agli enti locali sottodotati di risorse, determinati ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito dalla legge n. 189 del 4 dicembre 2008⁽²⁴⁾, che conferma i contributi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto delle modifiche sulle dotazioni dei fondi successivamente intervenute;

f) attribuzione a favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario della quota di compartecipazione IRPEF di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296⁽²⁵⁾, alla quale è correlata una detrazione dei trasferimenti ordinari in uguale misura,

popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

⁽²³⁾ L'articolo 1, comma 703, della legge n. 296 del 2006, recita: 1. 703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo: a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30% per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultra sessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25%, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50% della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto; b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30% per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5%, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50% della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto; c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti; d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

⁽²⁴⁾ L'articolo 2-quater, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazione, dalla legge n. 189 del 2008, recita: 2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

⁽²⁵⁾ L'articolo 1, comma 189, della legge n. 296 del 2006, recita: 1. 189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69% al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. 1. 191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i

nonché attribuzione della quota di incremento del gettito compartecipato all'IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 191, della citata legge n. 296 del 2006, secondo i criteri definiti dal DM 20 febbraio 2008 (cosiddetta IRPEF dinamica); g) aggiornamento delle quote spettanti a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, in relazione allo scadere del periodo di ammortamento di singoli mutui; h) assegnazione di trasferimenti compensativi dei minori introiti ICI derivanti dall'esclusione dall'imposta degli immobili adibiti ad abitazione principale in base all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazione dalla legge 24 luglio 2008, n. 126⁽²⁶⁾ e, successivamente, all'articolo 2, comma 127,

singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

⁽²⁶⁾ L'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, recita: Art. 1. Esenzione ICI prima casa 1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. 3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992. 4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50% del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4. 4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato. 5. Soppresso. 6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati. 6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie. 7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.

della legge n. 191 del 2009. Tale ultimo provvedimento ha integrato lo stanziamento di 1.700 milioni di euro previsto, a decorrere dall'anno 2008, dall'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, finalizzato al rimborso ai singoli Comuni della minore imposta derivante dall'esenzione dell'ICI prima casa.

Nel dettaglio, l'articolo 2, comma 127, della richiamata legge finanziaria per l'anno 2010, dispone l'integrazione, al suddetto titolo, di 156 milioni di euro per l'anno 2008 e di 760 milioni di euro per l'anno 2009. Il successivo comma 128 sopprime, altresì, l'articolo 1, comma 4, terzo periodo del decreto-legge n. 93 del 2008, in ordine alla procedura prevista per i rimborsi relativamente alle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.

— in ordine ai contributi a valere, specificatamente, sul fondo nazionale ordinario per lo sviluppo degli investimenti, la conferma, anche per l'anno 2009 (art. 2, comma 1), del contributo integrativo, pari a 50 milioni di euro, destinato in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le disposizioni di legge in materia privilegiano, infatti, la distribuzione delle disponibilità a valere sul fondo in esame a favore degli Enti appartenenti alle più ridotte fasce demografiche, i cui bilanci sono spesso caratterizzati da notevole rigidità, dando luogo ad una traslazione di risorse a favore di questi ultimi. Non viene rifinanziata anche per l'anno 2009 la dotazione di base del predetto fondo. È comunque confermato, per le medesime finalità del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, un contributo aggiuntivo, a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, destinato ad investimenti per un importo complessivamente pari a 42 milioni di euro;

— per quanto concerne, invece, la dinamica del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli Enti Locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1992, la determinazione annua del contributo a valere sul predetto fondo, è stabilita nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Permane, quindi, l'impegno statale a corrispondere il contributo per le rate di ammortamento dei mutui già stipulati dagli Enti Locali negli anni pregressi per il finanziamento delle spese di investimento ed ammessi a contribuzione erariale secondo i parametri stabiliti di anno in anno dalle leggi annuali in materia di finanza locale.

Per le Comunità montane:

— applicazione della riduzione di 30 milioni di euro dei trasferimenti erariali spettanti alle Comunità montane per gli anni 2009, 2010 e 2011. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 giugno 2009, sono state disciplinate - in applicazione dell'articolo 76, comma 6 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - le modalità di applicazione del suddetto taglio.

Nel dettaglio la riduzione è stata operata con le seguenti modalità:

- per il 50%, a carico di tutte le Comunità montane (per complessivi 15 milioni di euro);
- per il restante 50%, a carico delle sole Comunità montane con quota media altimetrica inferiore a 750 metri sul livello del mare. Ciò in applicazione della normativa in materia, la quale ha prescritto un intervento prioritario nei confronti degli enti con le suddette caratteristiche.

La legge finanziaria per l'anno 2009

La legge 22 dicembre 2008, n. 203, reca, molteplici disposizioni in materia di contenimento dell'uso degli strumenti derivati e di indebitamento delle regioni e degli Enti Locali.

A tal fine:

- l'articolo 3, comma 1, della legge finanziaria per l'anno 2009 - recando modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - fa espresso divieto agli Enti Locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale, alla scadenza, in un'unica soluzione. Viene altresì previsto che la durata della singola operazione di indebitamento non possa essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni, anche nel caso di rinegoziazione di una passività esistente;
- il novellato articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 prevede l'individuazione - con uno o più regolamenti da emanare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la Borsa - della tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, che gli enti possono concludere, nonché l'individuazione delle componenti derivate, implicite od esplicite, che gli stessi enti hanno la facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento;
- viene prescritta, ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, l'attestazione per iscritto, a carico del soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico, di aver preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi;
- in conseguenza delle modifiche legislative in argomento viene quindi prevista la nullità del contratto relativo a strumenti finanziari derivati o del contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli Enti in violazione delle disposizioni previste dal predetto regolamento o privo della relativa attestazione da rendere a cura del soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico;
- è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui in premessa e comunque per il periodo minimo di un anno, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Viene fatta salva la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- viene posto a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze la trasmissione mensile alla Corte dei Conti di copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati.
- infine, viene fatto obbligo agli enti di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettiva-

mente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Inoltre:

- l'articolo 2, comma 40, prevede l'integrazione del fondo ordinario dei Comuni, con le modalità già evidenziate nel paragrafo relativo ai trasferimenti per gli Enti Locali;

- l'articolo 2, commi 41 e 42 e 48 (quest'ultimo successivamente abrogato), della legge finanziaria per l'anno 2009, introduce modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, cui si farà riferimento nell'apposito paragrafo.

- l'articolo 2, comma 46, integra ulteriormente di 22 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, il fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale - di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ulteriori elementi di interesse per gli Enti Locali

Tra gli ulteriori elementi di interesse per gli enti locali si segnalano:

- la conferma, per il triennio 2009 – 2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, se precedente all'anno 2011, della sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)⁽²⁷⁾.

- l'approvazione, con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, del 24 settembre 2009, dei parametri obiettivi per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari per il triennio 2010–2012. I nuovi parametri troveranno applicazione a decorrere dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione esercizio 2009 e al bilancio di previsione esercizio 2011.

Certificazioni finalizzate all'attribuzione di trasferimenti compensativi per minori gettiti tributari

Intensa è l'attività, svolta anche per l'anno 2009, dal Ministero dell'Interno finalizzata all'acquisizione della certificazione inviata dagli enti locali in applicazione delle disposizioni di legge vigenti.

Tali certificazioni si riferiscono, in particolare:

- *al rimborso minore ICI sui fabbricati D.*

Sono stati ricevute, nell'anno 2009, 2265 certificazioni riferite all'anno 2008. Con riferimento all'anno 2009, a seguito della riapertura dei termini di presentazione dei certificati, per gli anni 2001–2005, sono stati istruiti 1.705 certificati per ciascuno dei predetti anni;

(27) In applicazione dell'articolo 77 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

– *al rimborso IVA sui servizi non commerciali.*

Sono stati ricevute, nell'anno 2009, 6048 certificazioni riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008;

– *ai rimborsi IVA sui servizi di trasporto.*

Sono state acquisite nell'anno 2009 854 certificazioni preventive riferite allo stesso anno, mentre la certificazione a consuntivo per l'anno 2009 è in corso di acquisizione. Sono state altresì ricevute 876 certificazioni a consuntivo riferite all'anno 2008;

– *al rimborso dell'imposta sulle insegne pubblicitarie;*

– *al rimborso ICI per l'esenzione sulle abitazioni principali.*

Sono state acquisite, nell'anno 2009, 8092 certificazioni relative all'anno 2008, delle quali circa 400 sono state successivamente rettificare.

Relativamente al rimborso ICI derivante dall'esenzione sulle abitazioni principali, si segnala che con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno del 1 aprile 2009 è stato approvato il modello di certificazione per il mancato gettito accertato dai comuni per l'anno 2008, derivante dall'esenzione dall'imposta ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il termine per la presentazione della predetta certificazione è stato prorogato per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo.

Le certificazioni si riferiscono, inoltre:

– alla certificazione relativa alle modifiche ICI rurale;

– alla certificazione inerente il contenimento dei costi della politica.

Certificazioni contabili

Tra le attività di rilievo facenti capo al Ministero dell'interno, figura l'acquisizione delle certificazioni contabili degli enti locali (bilanci di previsione e rendiconto).

Intensa è l'attività svolta dal Ministero dell'Interno anche in ordine all'acquisizione delle certificazioni contabili degli enti locali, con riferimento ai bilanci di previsione e del rendiconto, attesa la preziosa fonte informativa costituita dalla significativa consistenza dei dati dagli stessi fornita.

Con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2009 sono stati approvati i modelli del certificato del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2008. Nel corso dell'anno 2009 è stata ravvisata, per tali certificazioni, al fine di ridurre i tempi di acquisizione dei dati contabili degli Enti Locali, l'esigenza di avviare una sperimentazione finalizzata all'acquisizione delle certificazioni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). La suddetta sperimentazione ha interessato due amministrazioni provinciali, 13 comuni, una unione di comuni e due Comunità montane ed è stata utilmente completata.

I modelli di certificazione approvati con il predetto decreto sono stati integrati tenendo conto delle esigenze informative emerse in sede di gruppo di lavoro "Bilanci delle regioni e degli Enti Locali", costituito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2009.

Con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno del 30 marzo 2009 sono stati altresì approvati i modelli del certificato del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2009.

Certificazioni per i servizi gestiti in forma associata per l'anno 2009

Tra le novità di rilievo si segnala che con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno del 26 maggio 2009 è stata, tra l'altro, prevista la trasmissione da parte delle Unioni di comuni e delle Comunità montane, delle certificazioni appositamente prevista entro il termine del 30 settembre 2009, per i servizi gestiti in forma associata per detto anno.

Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 16 del 25 marzo 2009 è stato concordato, per l'anno 2009, di fissare al 6,50% la percentuale riservata al Ministero dell'Interno, da destinare alla gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato. Con intesa n. 17 del 25 marzo 2009, sono state quindi individuate nelle regioni Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Calabria e Sardegna quelle destinatarie delle rimanenti risorse statali.

Carta delle autonomie

L'approvazione, avvenuta in via definitiva, in data 19 novembre 2009, da parte del Consiglio dei Ministri, della Carta delle Autonomie costituisce un importante tassello del processo di riforma del sistema delle autonomie locali. Nel contenuto di tale documento si segnala, tra l'altro, la ridefinizione delle competenze di Comuni e Province e l'eliminazione degli enti intermedi.

In relazione a tale ultimo punto, il provvedimento contiene una importante operazione di riordino e soppressione di organismi decentrati (in particolare comunità montane, difensori civici, circoscrizioni di decentramento comunale, consorzi di enti locali).

Vengono, altresì, proposte misure in favore dei comuni di piccola dimensione demografica. Il provvedimento contiene, altresì, deleghe conferite al Governo, in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo, riordino di enti ed organismi decentrati.

Allo stato attuale è stato presentato all'esame della Camera dei Deputati l'A.C. n. 3118, recante "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati".

Patto di stabilità interno per gli Enti Locali - anno 2009

Com'è noto, anche per l'anno 2009, le Autonomie Locali concorrono al rispetto degli obblighi comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i cui effetti sono quantificabili in misura pari a 1.650 milioni di euro. A tal fine, gli enti locali sono chiamati al rispetto di parametri economici, la mancata osservanza dei quali implica l'applicazione di determinate sanzioni. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni vigenti, l'intera normativa è stata riscritta dal legislatore e racchiusa prevalentemente nell'articolo 77 – bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni. Rimangono soggetti al patto di stabilità interno le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Saldo finanziario

Il saldo finanziario, come negli anni scorsi, è definito quale differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa) in termini di "competenza mista" ed è determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza e in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti, senza tener conto, tra le entrate finali, dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa.

Determinazione dell'obiettivo programmatico

Una prima novità, rispetto agli anni passati, è rappresentata dall'assunzione del saldo di competenza mista del 2007 come saldo di riferimento per il calcolo dell'obiettivo. Per la definizione dell'obiettivo sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità del 2007.

Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007 da conseguire al fine della determinazione del singolo saldo programmatico. In particolare, per gli enti adempienti al patto del 2007 e con saldo positivo o pari a zero è stata prevista la possibilità di peggiorare il saldo, mentre, per gli enti con saldo negativo, è stato previsto un miglioramento del saldo del 2007. *Diversamente, per gli enti inadempienti al patto del 2007 e con saldo positivo è stato previsto, come obiettivo, il medesimo saldo dell'anno 2007, mentre, per gli enti con saldo negativo, si è previsto un miglioramento del saldo del 2007, ancor più consistente rispetto agli enti adempienti.* Sia l'entità del peggioramento che del miglioramento è differenziata, pertanto, in funzione del rispetto o meno del patto del 2007. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per ciascun ente.

Ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti assoggettati hanno trasmesso semestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista. In considerazione delle modifiche alle regole relative al patto di stabilità interno per l'anno 2009, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 ottobre 2009 sono state definite le modalità ed i prospetti per il monitoraggio degli adempimenti del patto stesso.

Per la verifica del rispetto del patto è stato richiesto, entro il termine del 31 marzo 2010, l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – della certificazione del raggiungimento dell'obiettivo. Il mancato invio della certificazione entro il citato termine perentorio costituisce inadempimento al patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 15 del decreto legge n. 112/2008. L'ultimo periodo del predetto comma 15, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, dispone in particolare che, qualora la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del

patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112 del 2008.

Esclusioni dal saldo di riferimento

Il decreto legge n. 112/2008 e le successive modificazioni hanno introdotto numerose novità rispetto alla normativa del patto relativa agli anni precedenti circa le esclusioni di voci di entrata e di spesa dal saldo finanziario. In particolare:

- i commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 77-bis, introdotti dall' art. 2, comma 41., lett. b) della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), hanno previsto l'esclusione per gli enti locali, sia dal saldo finanziario considerato quale base di riferimento (anno 2007) sia dai saldi registrati a consuntivo negli anni 2009/2011, delle entrate provenienti dallo Stato e delle spese correnti ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;

- il comma 8 dell'art. 77-bis, come modificato dall'art. 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria 2009, ha previsto l'esclusione, sia dal saldo finanziario preso a base di riferimento (anno 2007) sia dal saldo degli anni di gestione del patto (2009/2011) delle entrate straordinarie derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Il comma 8 dell'articolo 77-bis è stato successivamente abrogato dall'articolo 7-quater, comma 9, lett. a), del decreto legge n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. A tal proposito, il successivo comma 10, dell'art. 7-quater, ha previsto, per tutti gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009, e cioè in vigore del comma 8 dell'art. 77-bis, la possibilità di optare se avvalersi o meno del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8.

Altre esclusioni di voci di entrata e di spesa sono state previste successivamente dal legislatore con altri provvedimenti normativi. In particolare sono state escluse:

- le entrate correnti ed in c/capitale acquisite dagli enti della regione Abruzzo da altri enti o soggetti pubblici e/o privati per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009 e le relative spese sostenute (art. 6, comma 1, lettere o) e p), del decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009).

- i pagamenti in conto residui (nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza ai sensi del comma 3 art. 7-quater legge 33/2009) per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del TUEL (art. 7-quater, comma 1, lett. a) della legge n. 33/2009).

- i pagamenti per spese in conto capitale (nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza ai sensi del comma 3 art. 7-quater legge 33/2009) per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione. (art.7-quater comma 1 lett. b) della legge n. 33/09).